

Registro atti privati n. 866

Prot.n. 37051

CONVENZIONE

TRA

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente di A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Liguria - nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale interviene in qualità di Direttore della Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito nominata, per brevità, anche "CRA"), con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 15

E

- Sig. Marco Boniardi nato a Bollate (MI) il giorno 21 del mese di gennaio dell'anno 1967, (codice fiscale BNMRC67A21A940Q) che interviene quale procuratore speciale, (giusta poteri allo stesso conferiti nel verbale del Consiglio di Amministrazione in data 17/06/2020) di Boston Scientific Spa, con sede legale in Viale Forlanini, n. 23 20134 Milano (MI), iscritta al Registro delle Imprese REA MI 1447573 Camera di Commercio di Milano, P.IVA 11206730159, domiciliata ai fini del presente atto in Milano Viale Forlanini, n. 23, (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore"), idoneo nel lotto 1 e miglior offerente nel lotto 2 della gara d'appalto per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di stent coronarici occorrenti agli Enti sanitari della Regione Liguria, per un periodo di 48 mesi, giusta determinazione del Direttore dell' Area Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa. n. 453 del 04/11/2020

PREMESSO

a) che la L.R. n. 14/2007, istitutiva della Centrale Regionale di Acquisto (di seguito CRA) quale Centrale Regionale di Committenza, e le successive L.R. n. 34/2012, L.R.

n. 41/2014, L.R. n. 17/2016 hanno previsto che CRA provveda in via esclusiva, per

conto delle aziende ed enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, nonché delle

ASP e degli altri enti pubblici, all'acquisizione di beni e servizi sanitari;

b) che la fornitura di stent coronarici rientra nella pianificazione delle attività di CRA

adottata con Determina n. 401 del 29/10/2019 e nei successivi aggiornamenti;

c) che in esecuzione di quanto precede CRA ha espletato una procedura aperta ex

art. 60 D. Lgs. n. 50/2016, suddivisa in n. 6 lotti, per la fornitura di stent coronarici in

favore degli Enti del SSR della Regione Liguria, svolta in ambito comunitario ed indetta

con bando di gara pubblicato sulla GUUE in data 02/03/2020 e sulla GURI in data

04/03/2020;

d) che il Fornitore è risultato idoneo nel lotto 1 e miglior offerente nel lotto 2

nell'aggiudicazione della fornitura della procedura di cui al punto precedente e, per

l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad

eseguire i servizi oggetto del presente Accordo quadro ed eseguire gli Ordinativi di

Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

e) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo quadro

sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti

nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel

capitolato tecnico prestazionale;

f) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Centrale, la documentazione

richiesta ai fini della stipula del presente Accordo quadro che, anche se non

materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

g) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo quadro, dal Bando

di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e

completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti

gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

h) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);

i) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato al presente Accordo quadro, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

j) che il presente Accordo quadro non è fonte di obbligazione per la Centrale nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso il medesimo Accordo quadro, le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale;

k) che CRA non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle singole Amministrazioni contraenti; parimenti ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OdF da ciascuna emessi;

l) che il presente Accordo quadro è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica, sono parte integrante e sostanziale dell'Accordo quadro, ancorché non allegati materialmente, e costituiscono fonte delle

obbligazioni contrattuali nascenti con il presente atto.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito dell'Accordo Quadro si intende per:

a) *Accordo quadro*: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

b) *Amministrazione Contraente*: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo utilizzatore dell'Accordo quadro, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richieste di consegna;

c) *Contratto/i di Fornitura*: il contratto attuativo del presente Accordo quadro stipulato dalla singola Amministrazione Contraente con il Fornitore mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (OdF);

d) *Fornitore*: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive il presente Accordo quadro, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;

e) *NECA* – Negozio elettronico Centrale Acquisti: un catalogo elettronico delle convenzioni attivate dalla CRA;

f) *Ordinativo di Fornitura* (i.e. contratto): il documento informatico generato da NECA e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale le Amministrazioni contraenti stipulano un contratto di fornitura con il Fornitore impegnandolo alla prestazione di quanto ivi richiesto e comunicando al contempo la quantità di beni/prestazioni da acquisire, oggetto dell'Accordo quadro;

g) *Punto ordinante*: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad emettere e sottoscrivere l'ordinativo di fornitura (OdF) e le richieste di consegna (RdC);

h) *Punto Istruttore*: il referente dell'Amministrazione acquirente legittimato ad amettere le Richieste di consegna

i) *Richiesta di Consegna*: (i.e. ordini) il documento informatico inoltrato dai Punti

Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al

Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo ed i tempi

di consegna;

j) *Importo della Fornitura*: l'importo della fornitura oggetto del singolo Contratto di

Fornitura (IVA esclusa);

k) *Importo massimo contrattuale*: l'importo massimo del presente Accordo quadro

(IVA esclusa) pari alla sommatoria delle quantità poste in gara moltiplicate per il

relativo prezzo unitario di aggiudicazione, IVA esclusa. L'importo massimo

contrattuale potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come

specificato in seguito;

l) *Sede/i di consegna*: il luogo – sedi e uffici – sul territorio di Regione Liguria

dell'Amministrazione Contraente – indicati nella RdC, presso il quale il Fornitore deve

consegnare i prodotti richiesti;

m) *Servizi connessi*: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al

perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente

atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;

n) *Sito*: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it,

contenente un'area riservata all' Accordo quadro.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto del presente Accordo quadro e degli Ordinativi

di Fornitura, è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di

tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni

contrattuali;

b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in

	sede di partecipazione alla procedura;	
	c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;	
	d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti	
	di diritto privato.	
	2. Le clausole dell'Accordo quadro sono sostituite, modificate od abrogate	
	automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o	
	regolamenti che entrino in vigore successivamente.	
	<u>Articolo 4 - Oggetto</u>	
	1. L' Accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le	
	modalità di conclusione del contratto, le modalità di esecuzione indicate nel Capitolato	
	Tecnico-Prestazionale nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.	
	2. Con l'Accordo quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle	
	Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a	
	prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con	
	gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.	
	3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti danno	
	origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine del presente Accordo	
	quadro, per la fornitura di stent coronarici. Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura	
	emessi dalle Amministrazioni del S.S.R. avranno la medesima scadenza.	
	Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato	
	nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati	
	4. Il presente Accordo quadro disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di	
	fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna	
	obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni	
	sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.	

5. CRA si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Accordo Quadro, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto, fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) dell'importo massimo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

6. Le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione dell'importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto) in conformità all'art. 106 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. senza che il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare il presente Accordo quadro sono esclusivamente le Aziende ed Enti del S.S.R. della Liguria.

2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano l'Accordo quadro.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell'Accordo quadro, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi *Ordinativi di Fornitura* (OdF) inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni contraenti tramite il NECA;

2. L'*ordinativo di Fornitura* consiste nel documento informatico elettronico da emettere tramite il NECA e dovrà essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente (Punto ordinante);

3. L'Amministrazione contraente, attraverso NECA ed al momento della compilazione dell'anagrafica, indica le *Unità Richiedenti*. Nel caso di variazione di dette Unità Richiedenti, tale variazione non avrà effetti per il Fornitore fino a che l'Amministrazione

Articolo 7 – Durata della convenzione

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dal 01/01/2021.

2. L'aggiudicatario avrà l'obbligo di continuare la fornitura, alle condizioni economiche pattuite, fino a quando non sarà concluso un nuovo contratto e, comunque, non oltre 6 mesi dalla scadenza del contratto stesso (art. 106 - comma 11 - D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii

3. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 - Corrispettivi di fornitura

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli OdF e delle singole RdC sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta che risulta essere la seguente:

Lotto 1 - Stent coronarico medicato con polimero permanente, idoneo nell'Accordo quadro con la quota presunta del 25%. Prodotto: **Promus ELITE**, Codici prodotto ditta riportati nella scheda tecnica ed offerta economica pubblicate sul sito www.acquistiliguria.it **Prezzo unitario (IVA esclusa) € 318,00** Quantità quadriennale presunta: 3.130 Totale presunto quadriennale del lotto € 995.340,00;

Lotto 2 - Stent coronarico medicato con polimero bioassorbibile, miglior offerente nell'Accordo quadro con la quota presunta del $\geq 50\%$. Prodotto: **SINERGY**, Codici prodotto ditta riportati nella scheda tecnica ed offerta economica pubblicate sul sito www.acquistiliguria.it **Prezzo unitario (IVA esclusa) € 335,00** Quantità quadriennale presunta: 3.180 Totale presunto quadriennale del lotto € 1.065.300,00;

per un totale complessivo quadriennale presunto di € 2.060.040,00;

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nel presente Accordo Quadro e negli allegati

di gara.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 9 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula dell'Accordo Quadro ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Centrale di importo di Euro 103.032,00 determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata dell'Accordo Quadro e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento

dell'esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla base degli OdF in corso

emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed

è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del

Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti

dall'esecuzione dei singoli OdF ricevuti.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal

Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali resta

espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/la Centrale, fermo restando

quanto previsto all'articolo Penali del Capitolato Tecnico Prestazionale, hanno diritto

di rivalersi direttamente sulla cauzione.

5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data

dalla ricezione dei relativi OdF e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Od, e, comunque, sino alla

completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dall'

Accordo Quadro; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa

deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Centrale, per quanto di

ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle

obbligazioni contrattuali.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta

dalla CRA.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione

di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del

valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta)

giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o l'Accordo Quadro.

Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti

1. L'appaltatore Boston Scientific Spa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento al presente Accordo Quadro e al singolo OdF e alla specifica RdC e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.

4. A decorrere dal 1/10/2019, in adempimento al D.M. 7/12/2018, il tracciato XML di fatturazione elettronica dovrà riportare la data ed il numero dell'ordine elettronico al quale la fattura si riferisce, pena l'impagabilità della stessa.

5. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

6. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

7. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ..

8. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.

9. Il Fornitore, a pena di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei singoli ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle

Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati

ad operare i soggetti, comunicati con nota acquisita agli atti con prot. gen. n.32910 del

17/11/2020.

10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di

ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e,

comunque, lo svolgimento delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli OdF.

11. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto

contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali

danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.

12. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai

sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Articolo 11 - Responsabile del Procedimento per la Centrale e per le

Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore

1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nel Dott. Riccardo Zanella, il

Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della CRA

con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010

5488536, numero di fax 010 5488566, indirizzo e-mail

riccardo.zanella@regione.liguria.it.

3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nella Sig.ra Marcella De Carlo

il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della Centrale, nonché

di ciascuna Amministrazione.

4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 02-

269831, numero di fax 02-26983230, indirizzo e-mail: tender.italy@bsci.com

PEC:bostonscientific.tender@legalmail.it

5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento nell'OdF. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti Responsabili della fornitura.

Articolo 12 – Subappalto

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro e i singoli OdF, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Centrale, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 16 La Centrale procederà all'immediata stipula dell'Accordo Quadro con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.

2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.

3. La cessione del credito è regolata dalla L. n. 52/1991. In ogni caso, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici ai sensi dell'art. 106 comma 13 D. Lgs. n. 50/2016

4. I cessionari di crediti sono tenuti al rispetto della L. n. 136/2010 e, pertanto, all'indicazione del CIG ed all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità sui C/C dedicati.

5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti

commi, CRA e le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto

l'Accordo Quadro ed i singoli OdF, per quanto di rispettiva ragione.

14. Modalità di esecuzione della fornitura

1. La Fornitura è effettuata secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico

Prestazionale e nei relativi allegati.

15. Indisponibilità della fornitura, fuori produzione

1. Il Fornitore dovrà procedere in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico

Prestazionale.

16. Penali

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito o cause imputabili

all'Amministrazione Contraente o, per quanto di competenza a CRA, in ogni caso di

inadempimento alle obbligazioni contrattuali nascenti dal presente Accordo Quadro,

dagli atti dalla stessa richiamati e dai singoli OdF, sono applicate le penali previste nel

Capitolato Tecnico e Prestazionale.

Art. 17 Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. le singole Amministrazioni Contraenti possono risolvere

di diritto, in tutto o in parte, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per

l'adempimento, i singoli OdF previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del

Fornitore, nei seguenti casi:

a) applicazione di penali da parte dell'Amministrazione Contraente per un importo

complessivo superiore alla misura del 10% del valore del singolo OdF

b) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3

(tre) documenti di contestazione ufficiale;

c) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno

	3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;	
	d) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;	
	e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;	
	f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo OdF, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";	
	h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;	
	i) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico Prestazionale;	
	j) indisponibilità non temporanea o impossibilità della fornitura di cui all'art. 11 del Capitolato Tecnico Prestazionale	
	k) casi previsti dall'art. 108, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	
	l) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 L. n. 136/2010	
	m) risoluzione dell'Accordo Quadro di Fornitura da parte di CRA	
	2. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., CRA può risolvere di diritto, in tutto o in parte, l'Accordo Quadro, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, nei seguenti casi:	
	a) applicazione di penali da parte di CRA e/o delle singole Amministrazioni Contraenti per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore dell'Accordo Quadro stipulato con il Fornitore;	
	b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal	

Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;

c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di

cui all'articolo "Cauzione definitiva";

d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Accordo Quadro, ai sensi

dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa

altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti

industriali e diritti d'autore";

f) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio OdF ai sensi

delle disposizioni che precedono;

g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano

la prosecuzione in tutto o in parte;

h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;

i) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico

j) subappalto non autorizzato

k) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in

violazione dell'art. 3 della L.n. 136/2010

l) nei casi previsti dall'art. 108 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

l) violazione, da parte del Fornitore e/o dei soggetti di cui si avvale per l'esecuzione

del contratto delle disposizioni del PTPC e del Codice di Comportamento di A.Li.Sa

m) in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto sia

espressamente comminata.

Art. 18– Risoluzione

1.Salvo quanto previsto all'art. 17 "*Clausola Risolutiva Espressa*", in caso di

inadempimento del Fornitore ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del

presente Accordo Quadro, CRA ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, CRA ha la facoltà di considerare risolta di diritto l'Accordo Quadro, in tutto o in parte, per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il singolo OdF, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, tramite PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, l'OdF per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. Nell'ipotesi di risoluzione parziale dell'OdF, l'Amministrazione Contraente resta obbligata per la restante parte del proprio OdF.

3. Salvo non sia diversamente disposto da parte di CRA, la risoluzione dell'Accordo Quadro determina l'impossibilità di utilizzo da parte delle singole Amministrazioni Contraenti che quindi non potranno emettere nuovi OdF. L'Accordo Quadro tuttavia, continuerà a regolare gli OdF emessi in data anteriore alla risoluzione sino alla loro scadenza.

4. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima le singole Amministrazioni Contraenti alla risoluzione del proprio OdF a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.

5. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, CRA e, attraverso di essa, le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli OdF risolto/i.

6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di CRA al risarcimento dell'ulteriore danno.

7. Nei casi di risoluzione di OdF da parte delle Amministrazioni Contraenti, queste dovranno darne tempestiva comunicazione a CRA onde consentire le modifiche sul NECA.

8. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva da CRA

8. Resta inteso che CRA e/o ciascuna Amministrazione Contraente, si riservano di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell'Accordo Quadro o degli OdF

9. CRA, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

Art. 19. - Recesso

1. CRA ha diritto di recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro, in tutto o in parte,

in qualsiasi momento, senza preavviso mediante comunicazione scritta alla PEC del

Fornitore nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non

esaustivo:

a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra

legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento,

la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il

concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore,

curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni

o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di

forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara

e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il

Fornitore medesimo;

c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o

dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del

Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica

Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero

l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia;

d) per gli Accordi Quadri sottoscritti in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3

D.Lgs. n.- 159/2011 CRA ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle

cause di ostatività come risultanti della informativa antimafia.

2. Il recesso esercitato ai sensi del comma 1 non comporta alcun onere per la CRA e

le Amministrazioni Contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.

3. CRA ha inoltre diritto di recedere nei casi e con le modalità di cui all'art 109 D.Lgs.

n.- 50/2016 e s.m.i..

4. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni già eseguite, purchè effettuate a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nel presente Accordo Quadro, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'art. 1671 c.c.

5. Qualora CRA receda all'Accordo Quadro, ai sensi dei commi precedenti, non potranno essere emessi nuovi OdF e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli OdF già emessi previa comunicazione alla PEC del Fornitore.

6. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.

7. Non è ammesso il recesso unilaterale del Fornitore. La comunicazione di recesso unilaterale che dovesse essere eventualmente effettuata dal Fornitore prima dell'inizio dell'esecuzione od in corso di esecuzione della fornitura/servizio sarà considerata quale inadempimento contrattuale e come tale gestito da CRA e/o dalle singole Amministrazioni Contraenti ai sensi dell'art. 18 del presente Accordo Quadro.

Articolo 20 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza

assicurativa, per l'intera durata del presente Accordo Quadro e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui all'Accordo Quadro ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui all'Accordo Quadro ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'Accordo Quadro ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

21 – Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e del Codice di Comportamento di A.Li.Sa

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità

finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del

presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni

comunque volte agli stessi fini.

2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad osservare il PTPC nonché il

Codice di Comportamento adottati da A.Li.Sa rispettivamente con Deliberazione del

Commissario Straordinario n. 5 del 28/10/2016 e n. 28 del 30/1/2019. In particolare,

l'impresa partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi di legalità,

trasparenza e correttezza.

L'impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente

Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o

circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra

fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità

nell'esecuzione del contratto ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una

situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016. Il legale

rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale

circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro

osservanza.

3. Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata

del presente Accordo Quadro, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli

effetti dell'articolo 1456 Cod.Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è

conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

22 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le parti, in relazione ai

trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'Accordo Quadro medesimo,

dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste ai sensi

del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.

2. CRA, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro CRA è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.

4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo all'Accordo Quadro con l'emissione dell'OdF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione a CRA, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli ODF ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

7. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Accordo Quadro e/o degli ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui CRA o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 679/2016;
- b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;
- d) nel trasmettere a CRA e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, che necessino di riscontro scritto, in modo da consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Regolamento; nel fornire altresì a CRA tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa

il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;

g) nell'aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 comma 4 Regolamento UE 679/2016.

Articolo 23- Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente Accordo Quadro viene stipulato in forma elettronica tramite scrittura privata sottoscritta a distanza.

2. L'imposta di bollo sugli originali è assolta da A.Li.Sa.CRA in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. 139036 del 09/08/2017

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all'Accordo Quadro ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, all'Accordo Quadro è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 24 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

1. Per tutte le controversie concernenti il presente Accordo Quadro, che dovessero insorgere tra il Fornitore e CRA, le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla parte VI Titolo I Capo II (artt. 204-211) del D. Lgs. n. 50/2016, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

Articolo 25 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e CRA, è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.

Articolo 26 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli OdF (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli OdF, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le

clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui
 agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti
 ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con
 le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti
 clausole Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Norme regolatrici e
 disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7
 (Durata della Convenzione), Art. 8 (Corrispettivi di Fornitura), Art. 10 (Fatturazione e
 pagamenti), Art. 12 (Sub Appalto) 13 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti)
 art. 15 (Indisponibilità della fornitura, fuori produzione), Art. 16 (Penali) Art. 17
 (Clausola risolutiva espressa) art. 18 (Risoluzione) Art. 19 (Recesso) Art. 21
 (Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e del Codice di Comportamento di
 A.Li.Sa) Art. 22 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Art. 23 (Oneri fiscali
 e spese contrattuali) Art. 24 (Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale), Art. 25 (Foro
 competente) Art. 26 (Clausola finale).

Genova, lì _____._____

A.Li.Sa LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

IL FORNITORE